

RESOCONTO STENOGRAFICO

379.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	42091	DE JULIO SERGIO (<i>Sin. Ind.</i>) . . .	42096, 42099
Proposte di legge:		DIGLIO PASQUALE (<i>PSI</i>)	42092, 42093
(Annunzio)	42102	RUBERTI ANTONIO, <i>Ministro dell'univer-</i>	
Interrogazioni e interpellanza:		<i>sità e della ricerca scientifica e tecno-</i>	
(Annunzio)	42102	<i>logica</i>	42092, 42095, 42098
Interrogazione:		Corte costituzionale:	
(Apposizione di firme)	42102	(Annunzio della trasmissione di atti	
Interpellanze e interrogazioni (Svolgi-		alla Corte)	42102
mento):		Richiesta ministeriale di parere parla-	
PRESIDENTE . . . 42091, 42092, 42093, 42096,		mentare	42102
42097. 42099		Ordine del giorno della prossima se-	
		duta	42099

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINO SCOVACRICCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Fincato è in missione per incarico del suo ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso

che nell'ambito delle università italiane si è determinata una gravissima sperequazione fra funzionari della stessa carriera, a seguito di una recente pronunzia della Corte dei conti — sezione di controllo (n. 1840 del 5 novembre 1987);

che tale pronunzia ha privilegiato una mera *fictio iuris* consentendo alla quasi totalità (circa i 3/4) dei funzionari universitari di essere inquadrata nei ruoli ad esaurimento, con l'incredibile esclusione di pochi colleghi che vantano un servizio «reale» a tutti gli effetti nella carriera direttiva;

che, grazie all'interpretazione della Corte, è stata ritenuta in possesso della qualifica di direttore di sezione una miriade di funzionari, che alla data del 31 dicembre 1972 prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 1980 non solo non appartenevano alla carriera direttiva, ma spesso non possedevano neppure la laurea;

che, in virtù dell'applicazione dell'articolo 41 della legge 3 giugno 1978, n. 380, un altro gruppo di funzionari delle cennate carriere direttive ha in questi mesi potuto fruire di uno «scorrimento» di trenta mesi atto a portarlo nei ruoli ad esaurimento e a sottrarlo dai livelli retributivo-funzionali;

che i pochi funzionari esclusi dai ruoli ad esaurimento sono gli unici che possono vantare un'assunzione *ab initio* nella carriera direttiva, a seguito di pubblici concorsi per posti di tale carriera svoltisi tra il 1971 e il 1980 e che proprio per tale ragione non hanno potuto far valere precedenti periodi di servizio in carriere inferiori, come gli altri colleghi che hanno fruito delle funzioni di cui alla legge n. 808 del 1977;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

che per quanto sopra i funzionari oggi discriminati si sono visti iniquamente sopravanzare da persone che per anni sono state in posizione gerarchicamente subordinata alla loro;

che la situazione che si è determinata non è senza ulteriori conseguenze, posto che soltanto i beneficiari di tali ricostruzioni, oltre a rilevanti benefici di natura economica, sono stati ammessi agli scrutini per merito comparativo per posti della dirigenza;

che l'applicazione nell'ambito delle università del combinato disposto di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312 ha portato a conseguenze perverse del tipo segnalato, creando le condizioni per una disparità di trattamento a parità di funzioni la cui incostituzionalità è di palmaria evidenza;

che è necessario restituire pari dignità ai funzionari rimasti vittime di un sistema che privilegia le funzioni sulla realtà —:

quali iniziative intenda adottare per sanare questa insostenibile situazione di discriminazione tra funzionari direttivi delle università, che svolgono le medesime mansioni dei colleghi che sono divenuti direttori amministrativi ad esaurimento solo per aver prestato in precedenza servizio in carriere inferiori.

(2-00472)

«Diglio».

(23 gennaio 1989).

L'onorevole Diglio ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PASQUALE DIGLIO. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, con l'interpellanza n. 2-00472 l'onorevole Diglio lamenta la sperequazione che si è verificata, nell'ambito delle università, tra impiegati di una stessa carriera a seguito di una pronuncia (la n. 1840 del 5 novembre 1987) della sezione di controllo della Corte dei conti.

L'allora competente Ministero della pubblica istruzione, con una nota del 21 dicembre 1988, aveva fornito alle università istruzioni particolareggiate in merito alla corretta interpretazione della citata pronuncia della sezione di controllo della Corte dei conti. In particolare, era stato precisato che interessati all'inquadramento nella qualifica di direttori di divisione (o equiparata) dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, erano esclusivamente quei dipendenti appartenenti alle *ex* carriere amministrative e di ragioneria, nonché delle biblioteche, che potevano vantare il contestuale possesso di due requisiti: la qualifica di direttore amministrativo aggiunto (o ispettore di ragioneria) alla data del 12 luglio 1980, la qualifica di direttore di sezione (o equiparata) alla data del 31 dicembre 1972.

Relativamente all'applicazione dell'articolo 155, ultimo comma, della legge n. 312, è stato a suo tempo sottolineato che, ferma restando l'equivalenza giuridica alla *fictione iuris* rappresentata dalla ricostruzione della carriera, operata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 808 del 25 ottobre 1977 e riconosciuta dall'organo di controllo con la pronuncia ricordata, l'anzianità complessiva da possedere alla data del 12 luglio 1980 doveva essere necessariamente fissata in anni 12 e giorni 12.

Voglio ricordare anche che l'allora competente Ministero della pubblica istruzione, essendo i provvedimenti applicativi degli inquadramenti di cui trattasi di esclusiva competenza elettorale, richiamò l'attenzione delle autorità accademiche, in ordine alle responsabilità di natura amministrativo-contabile che sarebbero potute insorgere da una eventuale non corretta interpretazione di questa pronuncia, og-

getto dell'interpellanza dell'onorevole Diglio, che abbiamo più volte citato.

La situazione che si è determinata non può essere risolta in via amministrativa; stiamo esaminando la possibilità di un intervento legislativo che permetta di superare le sperequazioni che oggettivamente e di fatto si sono verificate.

PRESIDENTE. L'onorevole Diglio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00472.

PASQUALE DIGLIO. Signor Presidente, devo innanzi tutto ringraziare il ministro per il chiarimento fornito e devo dire che sono soddisfatto della sua risposta, prendendo atto che egli ha avuto modo di confermare una obiettiva sperequazione che si è verificata tra i funzionari che svolgono lo stesso servizio.

Infatti, si conferma che una parte di tali funzionari sono esclusi dai ruoli ad esaurimento perché sono gli unici che possono vantare un'assunzione *ab initio* nella carriera direttiva, a seguito di pubblici concorsi.

È quindi obiettivamente riscontrabile una situazione nella quale, per una serie di combinati disposti e per una serie di applicazioni, cui fa riferimento il ministro, si sono determinate conseguenze perverse del tipo segnalato, creando condizioni di disparità di trattamento a parità di funzioni. È una situazione la cui incostituzionalità è di palmare evidenza.

Alla luce di queste considerazioni ho chiesto nella mia interpellanza quali iniziative si intendano adottare per sanare l'obiettivo contrasto segnalato: prendo quindi atto della dichiarazione del ministro, secondo cui si sta esaminando la possibilità di un intervento legislativo che sani la situazione. Mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione sul fatto che, in riferimento ad una situazione di obiettiva incostituzionalità, la conseguenza inevitabile dovrebbe necessariamente essere proprio un intervento di tipo legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente interpellanza:

«Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

è stato approvato un ordine del giorno di protesta contro il progetto di piano per la istituzione di nuove università, con un voto espresso nella sessione straordinaria del consiglio provinciale di Foggia, nella seduta del 21 novembre 1988;

il Ministero della pubblica istruzione, nel licenziare il progetto di piano per la istituzione di nuove università, ha attribuito alla costituenda università di Foggia soltanto il corso di laurea in «scienze delle preparazioni alimentari», gemmato dalla facoltà di agraria dell'università di Bari dall'1 novembre 1990;

il CUN ha espresso il proprio voto favorevole alle indicazioni ministeriali; tali orientamenti sono in netto contrasto con la proposta formulata dal consiglio provinciale e con il parere del consiglio regionale, in quanto escludono rispetto alle previsioni iniziali, la facoltà di economia e commercio e la facoltà di giurisprudenza;

la decisione appare grave ed incomprensibile soprattutto per quanto riguarda la cancellazione della facoltà di economia e commercio, tenuto conto che lo stesso consiglio della facoltà di economia e commercio ha di recente ribadito il proprio orientamento favorevole alla istituzione dell'anzidetta facoltà a Foggia, come gemmazione da Bari e che il consorzio per l'università di Foggia ha già stipulato con l'università di Bari una convenzione per lo svolgimento, a partire dal corrente anno accademico, di attività didattica decentrata della facoltà di economia e commercio a Foggia;

il progetto di piano, messo a punto dal ministero ed approvato dal CUN, risulta in netto contrasto con quanto prescritto dalla legge n. 590 del 1982, ai fini del riequilibrio del sistema universitario nelle regioni Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Piemonte, in quanto le indicazioni del progetto di piano non sembrano indirizzate ad un effettivo riequilibrio del sistema universitario pugliese, ma ad un rafforza-

mento dei poli universitari già esistenti, in una logica che vanifica, ancora prima di istituirlo, *ope legis*, il terzo centro universitario pugliese. La previsione per Foggia di un solo corso di laurea, in una disciplina che, seppure vicina per vocazione del territorio, non sembra in grado di polarizzare, se non in minima parte, l'interesse degli studenti della provincia di Foggia e del potenziale bacino della costituenda università, condanna fin da ora l'università di Foggia ad una posizione di assoluta marginalità rispetto al sistema universitario regionale e meridionale. Le indicazioni del Governo appaiono assolutamente sottodimensionate rispetto alle strutture, alle infrastrutture e ai servizi già messi a disposizione dalle istituzioni locali e riconosciute valide dall'università di Bari;

l'amministrazione provinciale di Foggia, il consorzio per l'università e il comune capoluogo hanno già fatto presente al Governo, assieme ai deputati della provincia di Foggia, la più ferma protesta delle popolazioni daune nei confronti del progetto di piano del ministero;

in particolare, «udita l'ampia relazione svolta sull'argomento dal presidente dottor Michele Protano, il consiglio provinciale condivide le preoccupazioni delle popolazioni daune che temono di vedere ancora una volta compromesso il legittimo e sacrosanto diritto della Capitanata ad ospitare il terzo centro universitario pugliese, come più volte ribadito dal consiglio regionale ed invitano il Ministero della pubblica istruzione ed il Governo a rivedere sostanzialmente, in sede di stesura definitiva del piano di sviluppo dell'università le indicazioni formulate per l'università di Foggia rimodellandole sulla base della proposta-parere del consiglio regionale»;

i parlamentari della circoscrizione Bari-Foggia vengono esortati a promuovere un'azione di sensibilizzazione dei rispettivi gruppi affinché, qualora il piano venga presentato dal Governo nella formulazione attuale, esso possa essere modificato nelle sedi istituzionali competenti in modo

da riconoscere alla Capitanata il diritto a ospitare una «vera» università.

La regione Puglia, ed in modo particolare i consiglieri regionali della provincia di Foggia, vogliono promuovere le necessarie iniziative presso il Governo affinché questo tenga nella dovuta considerazione il parere, le indicazioni e le considerazioni già formulate dal consiglio regionale —:

quali iniziative intenda adottare per recepire le giuste rimostranze delle autonomie pugliesi nei confronti del progetto di piano per l'istituzione di nuove università.

(2-00580)

«Del Donno».

(28 giugno 1989).

Poiché l'onorevole Del Donno non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Gelli, Testa Enrico, Soave, Mattioli, Scalia, Ronchi, Tamino, De Julio e Tiezzi, ai ministri della pubblica istruzione, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, «per sapere — permesso che:

l'università di Lecce, nella persona del rettore, ha firmato di recente una convenzione con l'ENEL (unitamente all'università di Bari) finalizzata allo «studio e la ricerca su temi ambientali territoriali e socio-economici connessi ad impianti dell'ente in Puglia»;

tale convenzione risulta essere difforme dallo schema-tipo (confr. Politecnico/Università) sottoposto dal senato accademico, alla fine del 1987, al parere dei consigli di facoltà, che a riguardo si espressero favorevolmente, trattandosi di convenzione conforme a quanto dettato dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e finalizzata a sperimentare modalità didattiche integrative e fornire agli studenti una opportuna conoscenza del mondo industriale;

la convenzione firmata con l'ENEL non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

risulta, pertanto, essere passata al vaglio dell'ateneo leccese;

tenuto conto che da parte dell'ENEL si sta procedendo all'impianto di una centrale a carbone di 2400 MW, in località Cerano (Brindisi), che se completata porterà a circa 4000 MW la potenza globale installata in provincia di Brindisi, essendo ivi in funzione un'altra centrale di 1200 MW;

tale mega impianto costituisce, assieme a quello di Gioia Tauro, una deroga alle prospettive indicate dal nuovo PEN, in direzione di impianti di taglie assai più limitate;

le popolazioni salentine hanno espresso con referendum il loro «no» a tale impianto, in quanto fortemente inquinante ed in contrasto con le vocazioni ed i bisogni del territorio;

sono attualmente in corso trattative con il Governo da parte delle istituzioni, comuni, provincie della Puglia e del comitato per il «no» contro Cerano per un forte ridimensionamento della mega-centrale e l'adozione di combustibili non inquinanti;

ravvisando nello schema di convenzione firmata, più che le finalità istituzionalmente previste, di formazione didattica integrativa, obiettivi rispondenti ad una logica ENEL di rimozione della opposizione locale, come conforto *a posteriori*, da parte del mondo della ricerca scientifica, di un'opera condotta con grande dispregio della salvaguardia ambientale (è ancora al vaglio di una commissione ministeriale la valutazione di impatto ambientale presentata dall'ENEL dopo anni dall'inizio dei lavori di costruzione della centrale!); un comportamento, da parte di soggetti istituzionalmente a ciò deputati, difforme dal rispetto della norma e, nella sostanza, di violazione di regole fondamentali di democrazia universitaria, fatto peraltro denunciato con forza da numerosi docenti dell'ateneo, comportamento che non tiene conto dell'impegno e della sensibilità di forze sociali, politiche, istituzionali del territorio dove l'ateneo leccese insiste —

quale valutazione danno i ministri di

queste scelte, nel momento in cui il Parlamento sta per varare provvedimenti inerenti il mondo della università e della ricerca (ministero unico, ordinamenti didattici, dottorato di ricerca) che giustamente ne sottolineano l'autonomia scientifica, didattica, organizzativa, scelte che peraltro rischiano, in una logica pericolosa, di trasformare tale principio, già sancito dalla Costituzione, in una «dipendenza» dall'industria;

quali provvedimenti il ministro della pubblica istruzione intenda adottare per superare vizi di legittimità del provvedimento adottato dal rettore dell'università di Lecce» (3-01549).

(3 marzo 1989).

L'onorevole ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione Gelli n. 3-01549 riguarda le convenzioni sottoscritte dalle università degli studi di Lecce e di Bari con l'ENEL per lo studio e la ricerca su temi ambientali, territoriali e socio-economici connessi ad impianti dell'ente in Puglia.

Per quanto riguarda l'università degli studi di Lecce, l'ateneo ha sottoscritto con l'ENEL, in data 16 febbraio 1989, una convenzione finalizzata allo studio di tematiche relative alla conoscenza o alla soluzione di problemi ambientali, territoriali e socio-economici connessi ad impianti elettrici. Lo schema di tale convenzione, per la quale vengono eccepiti nell'interrogazione vizi di legittimità, era stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'università in data 16 novembre 1988. Anteriormente a tale data, soprattutto in relazione alle tematiche di studio e di ricerca oggetto della convenzione, si erano occupati della questione il senato accademico, i consigli delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche, fisiche e natu-

rali, il comitato tecnico coordinatore di scienze economiche, bancarie e assicurative, nonché lo stesso consiglio di amministrazione, in sedute tenutesi rispettivamente il 23 settembre 1987, il 23 febbraio 1988, il 14 ottobre 1987, il 13 dicembre 1987, il 19 maggio 1988 e il 12 luglio 1988. Ciò è avvenuto anche se i consessi citati, anteriormente alla data di approvazione dell'attuale schema, avevano preso in esame un testo di più ampia portata ma di identico contenuto.

La deliberazione del consiglio di amministrazione che ha approvato la convenzione, considerata viziata dagli onorevoli interroganti sotto il profilo della legittimità, non risulta in effetti censurabile dal punto di vista dell'iter procedurale cui è stata sottoposta. Tenuto conto dei riflessi della decisione di stipulare tale convenzione, il senato accademico prima ed il consiglio di amministrazione poi hanno convenuto, in data 14 marzo 1989, che l'esecutività della stessa venisse sospesa ed hanno invitato il rettore a trasmettere il testo a tutte le facoltà e ai dipartimenti che ne hanno fatto domanda. Attualmente il rettore è in attesa di ricevere le delibere richieste. Da quanto ho detto consegue che allo stato attuale la convenzione non è esecutiva.

Per quanto concerne l'università degli studi di Bari, la convenzione stipulata con l'ENEL non è collegata a quella tra lo stesso ente e l'ateneo leccese. L'università di Bari, infatti, non ha sottoscritto la stessa convenzione, bensì un'altra, anche se ciò è avvenuto nella stessa sede e nella stessa data. Questo testo è stato approvato prima dal senato accademico in data 26 ottobre 1988, e successivamente dal consiglio di amministrazione il 10 novembre dello stesso anno, proprio nella versione che è stata sottoscritta. Anche in questo caso, quindi, non si individuano vizi di legittimità in merito alle procedure.

Non esula dai fini istituzionali delle università l'attività di studio e di ricerca inerente a tematiche che rivestono particolare importanza per il territorio ove le stesse sono ubicate, soprattutto quando i risultati possono essere utilizzati per ap-

portare ogni possibile miglioramento alle realizzazioni e quando la stessa attività, in modo indipendente e con rigore, viene condotta su esplicita richiesta di quanti, avendo responsabilità di progettazione ed esecuzione di opere, chiedono ai ricercatori di approfondire tematiche esprimendo liberamente il loro convincimento scientificamente maturato.

Credo che nei rapporti convenzionali che si stabiliscono tra le università e un ente pubblico (come avviene nel caso in esame) sia molto importante seguire una procedura trasparente e pubblica; al tempo stesso le università hanno il dovere-diritto di stipulare tali convenzioni, assicurando naturalmente rigore ed indipendenza nell'espletarle. L'autonomia delle università deve in qualche modo consentire loro di stipulare tali convenzioni, in una condizione di libertà e assumendone la relativa responsabilità; è però necessario che le procedure siano legittime e che i risultati siano resi pubblici. Naturalmente, sarà poi giudicato il risultato dell'opera svolta; non credo tuttavia — lo dico con molta convinzione — che nel rapporto tra un ente pubblico e le università si possa riscontrare una dipendenza di queste ultime dal sistema produttivo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Gelli n. 3-01549, di cui è cofirmatario.

SERGIO DE JULIO. Concordo con le ultime affermazioni del ministro. Ci mancherebbe altro che le università non avessero l'autonomia di stipulare convenzioni di ricerca con enti, pubblici o privati! Sarà poi responsabilità dell'ateneo porre in essere le relative attività assicurando il massimo di indipendenza e di autonomia dei ricercatori. Al riguardo non posso che convenire.

Prendo atto di quanto il ministro ha dichiarato in questa sede in merito all'iter della convenzione. Mi sembra che egli abbia giudicato tale iter corretto da un punto di vista amministrativo, anche se ci ha comunicato che la convenzione in que-

stione è stata sospesa e rinviata ai consigli di facoltà per l'ulteriore esame. Tale comunicazione in qualche modo ci tranquillizza. Probabilmente non era del tutto infondato richiamare l'attenzione su quell'episodio. Comunque riteniamo che si sia ristabilito un clima di corretti rapporti tra consiglio di amministrazione ed altri organismi dell'università.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Del Donno, al ministro della sanità, «per sapere — premesso che:

il Centro laser, sorto per iniziativa dell'università di Bari in zona Tecnopolis del comune di Valenzano (Bari) mediante il finanziamento del P.S. 35 da parte della *ex* Cassa per il Mezzogiorno, avendo completato la costruzione della struttura e la messa in esercizio dei lavoratori, ha urgente necessità di acquisire commesse di ricerca e di reclutare ricercatori e tecnici per attendere ai compiti per cui lo stesso centro è stato realizzato come unico punto di riferimento nel Mezzogiorno per lo sviluppo e la diffusione delle nuovissime tecnologie «laser»;

mentre è stato abbastanza semplice intraprendere rapporti di collaborazione scientifica con il CNR, con il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (legge n. 64), con l'ENEA, con le università e con altri enti di ricerca, risulta impossibile accedere direttamente ai finanziamenti previsti dalla legge n. 46 del 1982 per la innovazione tecnologica e ancor più dal programma Eurolaser (della Comunità europea) entrambi gestiti dall'IMI;

tenuto conto che in base all'interpretazione della legge per l'IMI il Centro laser non può essere soggetto beneficiario perché è una «società consortile» (tra imprese industriali ed enti pubblici) mentre la legge n. 46 del 1982 (articolo 2, lettera *f*) prevede che possano beneficiare degli interventi del fondo i «consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici»;

tutte le leggi per l'intervento straordinario (n. 183 del 1976; n. 240 del 1981; n. 651 del 1984; n. 755 del 1984 ed ultima n. 64

del 1986) hanno sempre considerato soggetti beneficiari «consorzi e società consortili». Questa discriminazione, operata dalla lettura letterale della legge n. 46, fra società consortili (ai sensi dell'articolo 2615-*bis* del codice civile) e consorzi che già oggi reca grave danno al Centro laser ed altre società consortili create con le leggi della *ex* Cassa per il Mezzogiorno, sembrava eliminata nella proposta ministeriale di modifica della stessa legge n. 46 del 1982. Purtroppo invece in via definitiva la legge 5 agosto 1988, n. 346, contenente integrazioni, ne ha modificato l'articolo 2 solo con l'aggiunta della lettera *h*) (istituti ed enti pubblici di ricerca) —:

se siano allo studio iniziative di ordine legislativo dirette ad una nuova formulazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, lettera *f*) — consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici: affinché siano ricomprese le società consortili fra imprese industriali ed enti pubblici. In tal modo avrebbero accesso ai benefici della legge n. 46 non solo il Centro laser, ma anche tutte le società consortili nate nell'ambito del P.S. 35 e delle leggi sull'intervento straordinario. È inammissibile infatti che i Centri di ricerca creati dallo Stato nel Mezzogiorno non possano accedere ai fondi ordinari di ricerca, fondi che lo stesso Stato mette a disposizione di tutto il territorio nazionale. Peraltro il decreto 2 agosto 1988 del ministro per la ricerca scientifica (*Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1988) prevede contributi ai consorzi tra le università e le altre istituzioni» (3-01576).

(8 marzo 1989).

Poiché l'onorevole Del Donno non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli De Julio, Guerzoni, Bassanini, Diaz e Balbo, al Presidente del Consiglio dei ministri, «per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1989 ha assegnato 1926 posti nell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sani-

taria e nell'area funzionale amministrativo-contabile per le qualifiche, rispettivamente, di collaboratore tecnico e di segretario amministrativo del dipartimento;

il suddetto decreto, contrariamente a quanto disposto all'articolo 16, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è stato emanato senza che siano state precedentemente sentite le «organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

nel suddetto decreto vengono effettuate assegnazioni a singoli istituti all'interno delle università, diversamente da quanto disposto all'articolo 19, comma 1, della citata legge n. 23 del 1986, che prevede che l'assegnazione agli istituti e ai dipartimenti sia effettuata al consiglio di amministrazione del singolo ateneo all'inizio di ciascun anno accademico;

è stato assegnato a singoli insegnamenti un contingente di posti ben superiore alla percentuale del 10 per cento prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge citata e senza la giustificazione richiesta da tale norma (università di recente istituzione o avvio della sperimentazione didattica ed organizzativa);

contrariamente a quanto stabilito all'articolo 16, comma 2, della stessa legge, che prevede l'osservanza di «criteri oggettivi» per la definizione delle piante organiche del personale non docente dell'università, è presente nel decreto una netta sproporzione tra le assegnazioni fatte a favore delle facoltà di medicina e quelle effettuate a favore di altre facoltà;

il contingente assegnato all'ateneo di Roma per la qualifica di collaboratore tecnico, (pari al 20 per cento del totale dei posti indicati nel decreto sopra menzionato per la stessa qualifica) non appare proporzionato rispetto alla percentuale di popolazione studentesca risultante nel suddetto ateneo (pari al 15 per cento circa della popolazione studentesca universitaria nazionale);

il ministro della pubblica istruzione, al fine di legittimare il contenuto del sud-

detto decreto, ha sottolineato come esso sia stato emanato, (ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge citata), in conformità ai principi del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986/1990, però, alla data di emanazione del decreto, non era ancora stato approvato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nemmeno sottoposto ancora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

il consiglio universitario nazionale e la conferenza permanente dei rettori delle università italiane hanno protestato per le procedure adottate dal Ministero della pubblica istruzione e hanno manifestato la propria preoccupazione per gli effetti di ulteriore squilibrio che il provvedimento produce —:

se non ritenga opportuno intervenire per revocare il suddetto decreto, tenendo conto del fatto che esso disattende, oltre le numerose disposizioni normative appena indicate, anche e soprattutto il principio dell'autonomia universitaria ribadita dalla legge sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (3-02143).

(29 novembre 1989).

L'onorevole ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione De Julio n. 3-02143 era rivolta al Presidente del Consiglio ed io ho avuto la delega a rispondere. Essa riguarda i problemi di ripartizione delle risorse tra le università.

Le ragioni per le quali l'allora competente Ministero della pubblica istruzione è giunto alla determinazione di assegnare i 1.926 posti di personale amministrativo e tecnico alle università con decreto del 30 gennaio 1989, registrato dall'organo di controllo in data 9 febbraio, sono esposte nella premessa al decreto in questione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

Si ritenne allora di dover intervenire con sollecitudine, nell'intendimento di eliminare almeno in parte la grave carenza di personale amministrativo nelle strutture dipartimentali ed interdipartimentali e di personale tecnico nelle strutture tecnico-scientifiche e socio-sanitarie. Si ritenne cioè di procedere all'assegnazione di tali posti sulla base delle esigenze e delle richieste a titolo di provvisoria anticipazione della determinazione delle piante organiche di ateneo, previste dall'articolo 16 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Attualmente non vi sono ulteriori posti disponibili. Nella proposta di legge sulla programmazione universitaria è prevista la costituzione di un organico per l'istituzione di nuove università. Al riguardo abbiamo elaborato (il disegno di legge è ancora in corso di esame) criteri oggettivi per l'esame delle richieste e la attribuzione dei posti. Posso quindi assicurare agli interroganti che, nella ripartizione delle risorse, come per altro è già avvenuto per i posti di ricercatore, saranno adottati criteri oggettivi con procedure previste dalla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02143.

SERGIO DE JULIO. Devo decisamente dichiararmi insoddisfatto della risposta del ministro. Per altro, mi sembra di poter interpretare il garbo e la sinteticità della sua risposta come un consentire da parte sua con i motivi che sono alla base della mia interrogazione.

Non è un caso che l'interrogazione sia stata presentata al Presidente del Consiglio e non al ministro della pubblica istruzione (all'epoca l'università dipendeva appunto da quel dicastero). Noi che avevamo sollevato il problema ritenevamo infatti illegittima la procedura utilizzata dal ministro e chiedevamo, per così dire, ad una autorità superiore di intervenire per revocare il decreto del ministro stesso. Fu allora usata una procedura che sollevò molte perplessità in tutto il mondo universitario, anche per la sua rapidità e la sua tempestività, peraltro sconosciute in altre circostanze. Il ministro Ruberti ci ha ricordato che il

decreto era del 30 gennaio e che la registrazione della Corte dei conti risaliva al 9 febbraio: si tratta di una notizia abbastanza nuova.

Signor ministro, ella ci ha inoltre ricordato che le motivazioni sono contenute nella premessa. Ma esse che, come lei ha osservato, sono motivazioni d'urgenza, non possono giustificare illegittimità. Nella nostra interrogazione abbiamo posto puntualmente in evidenza gli articoli ed i commi di legge che non sono stati rispettati nel decreto del ministro della pubblica istruzione competente all'epoca.

Devo dire che, mentre lei ci assicura da parte sua una maggiore correttezza di comportamento per il futuro — della qual cosa non dubitiamo — ci saremmo aspettati qualcosa di più per il presente; in particolare, ci saremmo aspettati la correzione di illegittimità del passato. Ma ella, evidentemente costretto dalla posizione della maggioranza della quale fa parte, non ha potuto muoversi in tale direzione.

Questi sono i motivi per i quali dobbiamo dichiarare la nostra insoddisfazione per la risposta fornita dal ministro.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 4 dicembre 1989, alle 17:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta termina alle 10,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 11,30.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 novembre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

D'ADDARIO ed altri: «Norme per la sospensione degli sfratti per soggetti disabili» (4385);

BELLOCCHIO ed altri: «Nuove norme in materia di controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società e modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136» (4386).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti, con lettera in data 30 novembre 1989, ha trasmesso, in adempimento all'ordine del giorno approvato dall'Assemblea l'8 novembre 1989, la richiesta di parere parlamentare sul piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 dicembre 1989.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Apposizione di firme ad una interrogazione.

L'interrogazione del deputato Filippini Rosa n. 3-00637, pubblicata nel resoconto sommario del 17 febbraio 1988, a pagina LXIV, seconda colonna, è stata sottoscritta anche dai deputati Cima, Donati e Scalia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per sapere — premesso che a seguito dello sciopero delle dogane, il 30 novembre 1989 sono stati cancellati i voli ATI da Roma a Cagliari e viceversa, con il conseguente isolamento di gran parte della Sardegna che, ancora una volta, per volontà di pochi viene paralizzata ed i cittadini sardi vedono leso il loro diritto a muoversi in piena libertà; rispetto agli altri cittadini della Repubblica, quelli sardi devono necessariamente utilizzare l'aereo come mezzo « normale » per uscire dall'isola e rientrarvi, per cui non si capisce la tolleranza del Governo che, diversamente da quanto fatto per altre categorie in sciopero, non ha provveduto alla precettazione per garantire almeno un numero minimo di voli ATI per lo scalo di Cagliari limitando il disagio dei sardi costretti a bivaccare in aeroporto, in attesa di impossibili miracoli, senza che l'ATI, con congruo preavviso, dia informazioni precise al di là dei soliti comunicati in audio e video —:

per quali motivi solamente i voli ATI siano stati interessati dalle cancellazioni, risultando assicurati, invece, i voli di altre compagnie;

per quali motivi il Governo non abbia provveduto alla precettazione dei dipendenti delle dogane che, pur nell'esercizio di un loro diritto sebbene riferito ad un disegno di legge quindi a norme non ancora divenute legge dello Stato, hanno impedito ai cittadini di una regione, già isolata per effetto della posizione geografica, la libera circolazione nel territorio della Repubblica;

se non ritenga il Governo quanto meno singolare che la compagnia di bandiera abbia costretto gli utenti della Sardegna ad estenuanti ed inutili attese nelle stazioni aeroportuali in quanto ha dichia-

rato possibile annunciare le cancellazioni solo 60 minuti prima dell'orario di partenza;

se non ritenga il Governo di dover adottare provvedimenti particolari ed urgenti per porre termine, finalmente, ai disagi che la Sardegna deve sopportare, con preoccupante ricorrenza, a seguito degli scioperi effettuati dagli addetti ai trasporti, considerando che l'economia dell'isola è fortemente legata alla continuità e regolarità di tutto il sistema dei trasporti;

come giudica il Governo lo sciopero dei dipendenti delle dogane effettuato non « per » ottenere, ma « contro » una proposta di legge non ancora divenuta tale e per la quale si sarebbe potuto aprire un confronto senza ripercussioni sulla regolarità del trasporto aereo. (4-17187)

VESCE, MELLINI, FACCIO, CALDERISI, RUTELLI e NEGRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Johnny Boateng, cittadino ghanese, munito di regolare permesso di soggiorno per lavoro, venne barbaramente assassinato la notte fra il 2 e il 3 novembre a Marola (Vicenza), e gli autori del delitto, in parte rei confessi, furono individuati in tre soldati ed un civile americani di stanza presso la caserma Ederle di Vicenza;

attualmente il civile è stato rilasciato mentre per i tre militari è stata fatta richiesta di estradizione da parte del governo statunitense, secondo quanto prevedono gli accordi NATO;

le informazioni sulle motivazioni di questo barbaro omicidio, non essendoci stati altri testimoni, furono fornite soltanto dagli autori materiali dello stesso che dichiararono di essere stati ripetutamente « provocati », versione poi ripresa da una parte della stampa quasi a giustificazione di questo efferato delitto —:

se non ritenga necessario respingere la richiesta di estradizione del governo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

americano, come hanno già richiesto le segreterie provinciali dei sindacati nonché numerosi partiti e associazioni locali, affinché il processo contro i presunti autori di questo delitto possa svolgersi in Italia dove lo stesso è stato commesso e affinché sia tutelata la dignità della vittima, i diritti delle parti civili e l'accertamento della verità;

se non crede che una decisione del genere sarebbe un atto doveroso da parte di una società che si definisce democratica e rispettosa dei diritti umani, soprattutto nei confronti di coloro che sono costretti a vivere troppo spesso ai margini della stessa. (4-17188)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la grave crisi della siderurgia italiana presuppone una strategia globale di intervento nella quale le risorse di sostegno non devono essere ripartite in base a spinte emotive e sotto il condizionamento dovuto a manifestazioni di massa ma vanno invece pianificate secondo criteri di economicità fra tutte le aree in crisi;

in base alla legge 15 maggio 1989 n. 181, con la quale veniva convertito un decreto-legge del Governo, venivano stanziati 660 miliardi per tutte le zone del Paese che subiscono danni dalla diminuita domanda di prodotti siderurgici;

la stessa citata legge individua la zona di Piombino fra le sub-aree in crisi cui destinare complessivamente 60 miliardi del Fondo speciale di reindustrializzazione;

in contraddizione con lo spirito di intervento globale, secondo voci ricorrenti in ambienti industriali e sindacali, il Fondo speciale concentrerebbe gli interventi in favore di alcune zone escludendo di fatto, fra l'altro, la provincia di Livorno, che è stata inclusa fra le zone considerate dalla CEE in « crisi siderurgica » e quindi fra quelle cui attribuire i

contributi del Regolamento CEE 216/84 e 2052/88 —:

quali siano le intenzioni del Governo circa la destinazione dei 60 miliardi per le sub-aree in crisi e se possano essere smentite le voci relative alla concentrazione degli interventi;

se siano state tenute nella dovuta considerazione le proposte che gli amministratori locali della provincia di Livorno ed il comune di Piombino in particolare hanno formulato circa la creazione di attività industriali e di servizi da sostenere anche con il Fondo speciale di reindustrializzazione;

se — infine — il Governo non intenda promuovere a Roma un incontro per trattativa globale sulla situazione di crisi dell'intero comprensorio della Val di Cornia, secondo le indicazioni unitarie dei sindacati, ribadite anche nella grande manifestazione popolare di protesta del 30 novembre. (4-17189)

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari sociali e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponda al vero che per finanziare 200 milioni di ulteriori consulenze esterne (che già superano 3 miliardi) la giunta comunale di Bologna ha ridotto di ulteriori 20 milioni gli stanziamenti previsti a favore dei portatori di *handicap*;

se non ritengano necessario raccomandare ai comuni, che spesso e giustamente lamentano la mancanza di fondi per la politica sociale a favore dei più deboli, di evitare che si finanzino laute consulenze esterne con le modalità sperimentate nelle recenti variazioni di bilancio del comune di Bologna;

se il comune di Bologna abbia consultato prima la sua antica Università per vedere se poteva risparmiare;

se risultino confermati i dati forniti dal Ministro dell'interno in risposta all'in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

terrogazione n. 4-01278, posto che da essi emergeva che in provincia di Bologna su 60 comuni solo 27 hanno provveduto a dotarsi di piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

se la magistratura bolognese abbia iniziato una indagine sulle denunce per la violazione dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986, tra cui quella dell'interrogante, presentata in data 18 giugno come risulta dall'interrogazione n. 3-01795 del 27 giugno 1989 e a tutt'oggi rimasta senza risposta. (4-17190)

CERUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione della regione Umbria, con il parere favorevole del comune di Spoleto, ha autorizzato la costruzione di una discarica di rilevanti proporzioni ai piedi dei monti Martani, in località Case Sant'Orsola, che dovrebbe servire 21 comuni della stessa regione;

tale zona fu definita dalla legge della regione Umbria n. 52 del 1983 « Area di particolare interesse naturalistico-ambientale », comprendendo un territorio boschivo ricco di acqua e di coltivazioni che verrebbe certamente esposto a profonde e irreversibili modifiche ambientali, con un notevole danno per le popolazioni e l'ambiente;

in occasione dell'entrata in vigore della legge regionale n. 44 del 1987, la discarica comprensoriale era stata progettata e localizzata in diverse e più idonee località;

successivamente, prima della decisione che appare ormai definitiva, nel piano regionale pubblicato in data 30 settembre 1987 la discarica venne localizzata in una zona ancora differente, e precisamente in località Ponte Centesimo del comune di Foligno —;

se siano a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta operata, che tra quelle possibili appare la peggiore

sotto ogni profilo e se non ritengano di assumere ogni iniziativa consentita, con l'urgenza che il caso richiede, per impedire, finché in tempo, che l'area dei monti Martani sia condannata a un degrado irreversibile. (4-17191)

RENZULLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la comunità montana delle valli del Natisone - San Pietro al Natisone (Udine), con un recente ordine del giorno formulato a sostegno nei confronti di don Zuanella e don Guion, ha manifestato solidarietà ed apprezzamento nei confronti dei sacerdoti locali per la loro azione pastorale, sociale, culturale che in condizioni assai difficili esercitano a favore e nell'interesse delle popolazioni delle valli del Natisone;

un fatto increscioso ha turbato l'opinione pubblica della comunità montana: l'incendio della sacrestia annessa alla chiesa parrocchiale di San Volfango di Drenchia, ad opera di ignoti;

è stato un fatto che ha suscitato massima esecrazione alla quale la comunità montana delle valli del Natisone si è associata;

preoccupa il clima di tensione quale denunciato dal consiglio presbiteriale foraniale di San Pietro al Natisone, riportato anche dai quotidiani e dal settimanale « La vita cattolica », fatto che presume azioni di intimidazioni in atto nella comunità montana nei confronti dei sacerdoti difensori della cultura locale —;

quali siano state le indagini condotte sul fatto e quali risultati esse abbiano dato per l'individuazione dei vari responsabili del misfatto sacrilego;

quali i movimenti di eventuali mandanti da condannare per essersi resi rei, onde fugare ogni clima di sospetto che potrebbe indicare i cittadini delle valli del Natisone come elementi intolleranti. (4-17192)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

SAVINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 dicembre 1988, concernente la disciplina per il conferimento delle supplenze per il biennio 1989/91 dava la possibilità ai docenti che conseguivano il titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 (sostegno ai progetti portatori di handicap), di chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali entro il 31 luglio 1989, come risulta dall'articolo 4, comma nono, della succitata ordinanza;

per quanto riguarda i docenti di scuola materna esistono graduatorie speciali distinte per abilitati e non abilitati;

si riscontra da parte dei provveditorati agli studi una non univoca interpretazione dell'articolo 4, comma nono citato, che prevede « l'inclusione in coda alle relative graduatorie speciali secondo la posizione occupata nella graduatoria di scuola comune »;

un gran numero di provveditorati ha interpretato il succitato articolo includendo i docenti in esame secondo la posizione occupata nelle graduatorie di tipo comune: secondo la distinzione tra abilitati e non;

invece, il provveditorato agli studi di Matera inserisce in coda a tutte le graduatorie anche i docenti abilitati, non compiendo la distinzione sopra ricordata —;

quali provvedimenti intenda adottare affinché l'interpretazione prevalente sia recepita anche dal provveditorato agli studi di Matera o perché venga, comunque, diramata una interpretazione univoca dell'articolo 4, comma nono, dell'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 dicembre 1988. (4-17193)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che la « politicizzazione » di moltissimi concorsi pubblici e preventive lot-

tizzazioni dei vincitori producono ingiustizie rilevanti ai danni dei candidati, anche impoverendo le pubbliche amministrazioni di concorrenti capaci ma privi di idonee protezioni —:

se non ritenga utile porre allo studio un provvedimento che nei concorsi pubblici preveda la presenza obbligatoria di un « difensore civico del candidato », il quale — senza diritto di voto — partecipi ai lavori delle commissioni concorsuali ed abbia la possibilità di rappresentare, in sede di concorso ed eventualmente in altre sedi, le anomalie, le disparità, le difformità, le diseguaglianze di trattamento che — con grande frequenza — si verificano sia nella correzione degli elaborati sia nelle prove orali.

In molti concorsi, infatti, ci si trova dinanzi a situazioni — foriere di ingiustizie — non censurabili in sede amministrativa per carenza di elementi di prova (il candidato quasi mai dispone di testimoni, soprattutto nelle prove orali) ovvero perché molti favoritismi possono esplicarsi (e si esplicano) in maniera apparentemente e formalmente legittima. I problemi della nomina e del costo del « difensore civico del candidato » possono essere superati con la gratuità dell'incarico, di volta in volta affidato — attraverso sorteggio ovvero con decreto della corte d'appello territorialmente competente — nell'ambito di un elenco di funzionari dello Stato a riposo. (4-17194)

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del Consiglio di Stato n. 918 del 2 novembre 1989 veniva disposta la sospensiva del decreto di scioglimento degli organi dell'USL n. 27 di Taurianova (Reggio Calabria);

il 4 novembre 1989 il comitato di gestione della USL n. 27 assumeva la deliberazione n. 297 recante « Presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 918/89 e conseguente reinsediamento del comitato di gestione »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

tale deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo in data 13 novembre 1989;

avverso detta deliberazione ha proposto opposizione al comitato regionale di controllo sugli atti delle UUSSLL di Catanzaro la professoressa Angela Napoli, consigliere comunale di Taurianova, chiedendone l'annullamento per il fatto che i componenti del comitato di gestione Pasquale Leuzzi, Saverio Antonio Battista e Paolo Fulco avevano rassegnato, nel marzo 1989, le dimissioni, così come le aveva rassegnate il presidente Francesco Macrì, dimissioni delle quali il commissario straordinario dell'USL n. 27, nominato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1989 di scioglimento degli organi di gestione della medesima USL, con deliberazione n. 2/C/S dell'8 maggio 1989 prendeva atto accogliendole insieme a quelle del presidente dell'assemblea generale della USL, avvocato Rocco Chizzoniti, rimesse il 5 maggio 1989;

per decorso dei termini detta deliberazione del commissario straordinario deve presumersi pienamente valida con la conseguenza della irrevocabilità delle dimissioni a suo tempo rassegnate, nel marzo 1989, dai componenti del comitato di gestione e dallo stesso presidente non-

ché dal presidente dell'assemblea generale della USL n. 27 —:

quali siano i provvedimenti del comitato regionale di controllo sui ricorsi proposti da Francesco Macrì al detto CORECO nel maggio 1989 e nel giugno dello stesso anno avverso la deliberazione del commissario straordinario n. 2/C/S dell'8 maggio 1989 sulla quale il commissario straordinario forniva, nel giugno e nel luglio 1989, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, provvedimenti che non risultano adottati con la conseguenza della validità della delibera del commissario straordinario per decorso dei termini, come sopra ricordato;

se il CORECO si sia pronunziato sulla opposizione proposta dalla professoressa Angela Napoli nella qualità, avverso la deliberazione del 4 novembre 1989, n. 297 del comitato di gestione della USL n. 27, opposizione con la quale si rappresenta l'illegittimo svolgimento di pubbliche funzioni da parte dei componenti del comitato di gestione che si sono reinsediati dopo dimissioni irrevocabili, accolte dalla deliberazione del commissario straordinario dell'8 maggio 1989;

quali iniziative intendano assumere per assicurare la legittima ed ordinata gestione della USL n. 27 di Taurianova le cui vicende continuano a produrre perplessità e sconcerto nella pubblica opinione locale e nazionale. (4-17195)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 DICEMBRE 1989

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

nel corso della seduta della Camera dei deputati del 20 novembre 1989 il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, in risposta ad alcune interpellanze ed interrogazioni, informava il Parlamento che l'ufficio istruzione presso il tribunale di Napoli, su conforme richiesta di quella procura, dichiarava impromuovibile l'azione penale per calunnia nei confronti dei cosiddetti pentiti che avevano accusato Enzo Tortora nel noto processo contro la Nuova camorra organizzata;

dopo aver letto stralci di tale incredibile provvedimento dell'autorità giudiziaria napoletana, l'onorevole sottosegretario di Stato dichiarava che il Ministro si riservava ogni valutazione ed iniziativa all'esito della lettura degli « atti del procedimento archiviato »;

l'enorme gravità del provvedimento assunto dall'autorità giudiziaria napole-

tana, che sancisce l'impunità di un manipolo di calunniatori e di chi li utilizzò a sostegno di quelle infamanti accuse, e l'annunziata iniziativa della Fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora di richiedere la riapertura del processo archiviato, impongono una risposta del Ministro chiara e tempestiva —:

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine a tale vicenda, anche in relazione alla necessità, sempre di più fondata evidenza, che la procura di Napoli, responsabile della gestione dei pentiti, nonché oggetto di procedimenti disciplinari attivati in proposito da questo stesso Ministero, si astenga dalla cognizione di tale procedimento, ex articolo 52 del codice di procedura penale;

quali siano le iniziative che il Ministro intende assumere in relazione a questa ennesima, sciagurata pagina della vicenda processuale di Enzo Tortora, anche per rassicurare l'opinione pubblica che la calunnia è ancora un reato vigente in questo Paese.

(2-00769) « Calderisi, Mellini, Stanzani Ghedini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Russo Franco ».